



COMUNE DI CASTO

Provincia di Brescia

ORIGINALE

Delibera n. 37

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **TREDICI** del mese di **GIUGNO** alle ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRANDINI Diego	Sindaco	Presente
FREDDI Fulvio	Vice Sindaco	Presente
BONOMI Luca	Assessore	Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Salvatore Velardi**, il quale tra l'altro provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Diego Prandini** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi comunali;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (Comma così modificato:

– dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

– in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78);

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.”;

VISTO l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

RITENUTO necessario rideterminare, in via provvisoria, nelle more dell'emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, l'indennità di funzione agli amministratori, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO altresì il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”

PRESO ATTO che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, secondo la tabella allegata al predetto Decreto, *(con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119)*;

RITENUTO di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

VISTO il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

VISTI i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che testualmente recitano:

“comma 135: All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

“comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”.

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: «al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011”;

Vista la tabella comparativa del numero di assessori previsti dalla L. 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014, come segue:

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali secondo il <u>decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</u>	Numero degli assessori comunali dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
da 1.001 a 3.000	2	2

DATO ATTO che il Comune rientra nella seguente fascia demografica: **Comuni da 1.001 a 3.000**;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

ACQUISITO il visto di regolarità tecnico-contabile reso dal responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario ai sensi dell'art. 49 – I° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto,

DELIBERA

A) Di fissare, con decorrenza dal 27 maggio 2019, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

SINDACO <i>lavoratore dipendente che non ha richiesto l'aspettativa</i> (1)	VICE SINDACO ...20.... % di col. 1 <i>lavoratore dipendente che non ha richiesto l'aspettativa</i> (2)	ASSESSORI ...15.... % di col. 1 <i>lavoratore dipendente parti-time che non ha richiesto l'aspettativa</i> (3)
1366, 54 €	273,31 €	204,96 €

B) Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

C) Dare atto che la spesa complessiva, in ragione annua, ammontante a € 11.068,86 trova disponibilità sul corrispondente intervento.

D) Dare atto che la spesa complessiva delle indennità di funzione assicura invarianza di spesa;

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto, 13.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Velardi Salvatore

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto, 13.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salvatore Velardi

Letto, confermato e sottoscritto,
IL SINDACO
Prandini Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
Salvatore dr. Velardi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione è stata consegnata al messo notificatore in data 13.07.2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 13.07.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n 322/2019.

Casto, li 13.07.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Salvatore Velardi

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(ART.135 DEL T.U. - D.LGS 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 13.07.2019 giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Salvatore Velardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio comunale: la stessa è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art.134 D.Lgs. n. 267/2000.

Casto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Salvatore Velardi
